

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIAMPAOLINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI

Nella seduta del 28/02/2017

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 11069/16 del 16/12/2016 presentata dal ricorrente
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"

FATTO E DIRITTO

Con propria istanza, la ricorrente segnalava un errore materiale inerente la decisione del procedimento in oggetto, di cui chiedeva la correzione, nonché il riesame del ricorso nella sua interezza.

In particolare, la ricorrente, dopo aver premesso di aver ricevuto, in data 21/12/2016, la decisione relativa al procedimento in questione, rammentava che nella stessa il Collegio aveva dichiarato il ricorso irricevibile dato che la *"parte ricorrente non ha manifestato, nonostante le richieste della segreteria tecnica, il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento di fronte all'ABF"*.

Al riguardo, nell'istanza si osservava che parte ricorrente aveva invece comunicato espressamente alla segreteria tecnica in data 26/05/2016 l'intenzione di "VOLER CONTINUARE IL PRESENTE PROCEDIMENTO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI ABF" allegando ricevuta di consegna della comunicazione e copia degli allegati trasmessi. A riprova della volontà di voler continuare il procedimento, l'istante sottolineava di aver inviato alla segreteria tecnica, in data 28/06/2016, un *"chiarimento"* relativo alle formule utilizzate nel ricorso e, in data 5/10/2016, di aver richiesto una anticipazione della

decisione del ricorso, al fine di poterla presentare all'udienza del giorno 20/10/2016 dinanzi il Tribunale Ordinario di Bologna. La società istante dichiarava inoltre di aver avuto molteplici contatti telefonici con la segreteria tecnica del Collegio di Milano dell'ABF, al fine di ottenere informazioni in merito alla decisione e all'iter "controverso" che l'aveva preceduta.

L'istanza si concludeva con la richiesta al Collegio di riesaminare il ricorso in oggetto, stante la manifestazione di volontà della società ricorrente di voler continuare il procedimento ed essendo perciò frutto di un mero errore la motivazione della sua irricevibilità.

Ciò premesso, il Collegio dà preliminarmente atto che effettivamente la società ricorrente, con Pec datata 26/05/2016, aveva dichiarato la propria volontà di coltivare l'odierno procedimento, sicchè quanto osservato al riguardo nella decisione di cui si tratta deve considerarsi frutto di una svista.

Tuttavia, tale circostanza non appare rilevante per modificare la dichiarazione di irricevibilità del ricorso, già pronunciata con la decisione di cui si chiede la correzione.

Le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate il 12 dicembre 2011 e s.m.i. (in vigore dal 1° gennaio 2012), prevedono, alla Sez. I, par. 4, rubricata "Ambito di applicazione oggettiva", che:

"Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria [...]"

L'ABF non può conoscere controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione."

Sulla base della documentazione in atti, il Collegio è in grado di accertare che l'intermediario, in data 22/10/2015, ha ottenuto dal giudice dell'esecuzione decreto ingiuntivo notificato alla parte ricorrente in data 5/11/2015.

Il Collegio rileva pertanto che, sulla base della recente interpretazione in argomento della Corte di Cassazione (Sez. un. 01/10/2007, n. 20596) "il comma 3 dell'art. 643 c.p.c. deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso".

Poiché la domanda di ingiunzione, datata 21.9.2015, risulta proposta con ricorso monitorio depositato dall'intermediario in data 22.9.2015, e dunque in data anteriore alla data dell'8.10.2015, in cui ha avuto luogo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio innanzi all'ABF, e poichè la stessa società ricorrente, nella propria istanza di correzione, ha ribadito che, alla data del 20/10/2016, è ancora pendente, innanzi al Tribunale di Bologna, giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra, il Collegio ritiene inopportuno che la decisione dell'Arbitro si sovrapponga a una procedura giurisdizionale (quella di opposizione a decreto ingiuntivo), destinata in ogni caso a concludersi con un provvedimento del giudice ordinario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, esaminati gli atti, non accoglie l'istanza ai sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ROSSI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI

Nella seduta del 15/09/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca convenuta, riferiva quanto segue.

In data 08/07/2010, stipulava con l'intermediario resistente un contratto di credito in conto corrente per l'importo di Euro 80.000,00, di cui Euro 50.000,00 relativi ad un'apertura di credito per "cassa" ed Euro 30.000,00 configurati come "castelletto promiscuo anticipo fatture riba s.b.f."

In data 23/04/2015, la ricorrente conferiva ad una società di consulenza l'incarico di controllare le pattuizioni contrattuali e gli oneri applicati su tale conto corrente e la perizia evidenziava la mancata pattuizione del tasso di interesse per l'utilizzo dell'affidamento entro l'importo convenuto e l'indebita applicazione della commissione di istruttoria veloce; emergeva, inoltre, l'applicazione per 16 trimestri, rispetto ai 18 esaminati, di un TEG superiore al tasso soglia e l'indebita applicazione della commissione di istruttoria veloce.

Pertanto, in data 07/07/2015, la società presentava reclamo alla banca che respingeva ogni addebito con lettera del 22/07/2015.

Nel ricorso, con riferimento all'asserita nullità degli interessi ultralegali, la parte ricorrente sottolineava che, nel contratto di affidamento stipulato in data 8/07/2010, non vi era

nessuna indicazione relativa al tasso d'interesse applicato dall'istituto entro i limiti del fido ordinario e che tale previsione, come rilevato dalla perizia, era stata inserita soltanto a partire dal 03/09/2014, mentre nei contratti precedenti era soltanto indicato il tasso per gli utilizzi oltre il limite dell'affidamento.

Con riguardo, poi, agli addebiti a titolo di commissione di istruttoria veloce, evidenziava che la sua introduzione non era stata preceduta da alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 118 T.U.B.; inoltre, rilevava che nella documentazione in suo possesso non vi era alcuna prova o indicazione che l'istruttoria fosse mai stata eseguita, né si poteva scorgere alcun riferimento ai costi sostenuti a tale fine. Infine, lamentava che gli estratti conto non riportavano nel dettaglio gli importi addebitati a tale titolo, rendendo impossibile il controllo sull'effettiva sussistenza di sconfinamenti idonei a determinare l'applicazione della commissione in oggetto.

Per tali motivi, chiedeva al Collegio di accertare l'effettivo saldo e di condannare l'intermediario al pagamento della somma di Euro 68.541,81, di cui Euro 66.451,73, per nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., co. 4, con applicazione della sanzione di cui al comma 7 del medesimo articolo ed Euro 2.090,08, per indebito addebito delle somme prelevate a titolo di Commissione di istruttoria veloce, risultata viziata in relazione alla sua introduzione e pattuizione, alla modalità applicativa e di contabilizzazione. In via sussidiaria, nel caso in cui fosse stata prodotta nuova documentazione o il Collegio avesse deciso circa la corretta pattuizione del tasso d'interesse da applicare entro i limiti dell'affidamento concesso, chiedeva l'importo di Euro 66.270,66, di cui Euro 64.180,58, per l'azzeramento degli interessi pagati sulla linea di credito di tipo ordinario nei trimestri in cui era stato rilevato il superamento del tasso soglia, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c. e la somma di Euro 2.090,08, per l'indebito addebito delle somme della Commissioni di istruttoria veloce.

Nelle controdeduzioni l'intermediario convenuto riferiva che, con lettera del 27/08/2015, aveva comunicato alla ricorrente il recesso da tutti i rapporti in essere, compreso il conto corrente in questione ed il relativo passaggio a sofferenza della posizione. A seguito di tale decisione, in data 21/09/2015, aveva quindi chiesto ed ottenuto dal competente tribunale decreto ingiuntivo per il pagamento dell'importo di Euro 294.933,88.

Ciò premesso, la resistente, in via preliminare, eccepiva l'irricevibilità del ricorso per litispendenza.

Nel merito, osservava che la "lettera-contratto di credito" riportava l'indicazione del tasso extra fido, pari al 12,90% e che, in assenza di diversa indicazione, questo era anche il valore standard applicato all'utilizzo entro il fido, informazione chiaramente riportata nello specifico "Foglio Informativo della trasparenza bancaria", in tutti gli estratti conto nonché nei documenti di sintesi/proposte di modifica unilaterale del contratto inviati al cliente senza che negli anni vi fosse stata alcuna contestazione in merito al valore ivi indicato.

Sottolineava, quindi che la ricorrente, a fronte della ricezione di tale documentazione, non aveva mai esercitato il diritto di recesso, accettando, di fatto, le nuove condizioni economiche ai sensi dell'art. 118 T.U.B..

In merito alle doglianze della ricorrente, l'intermediario specificava che il rispetto della normativa anti-usura era garantito attraverso un controllo sulle condizioni contrattuali applicate, eseguito tramite procedure informatizzate predisposte proprio a tale fine, nel pieno rispetto delle istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti; spiegava, inoltre che anche la commissione di istruttoria veloce veniva calcolata sulla base di procedure informatizzate che garantivano il rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia.

A conclusione delle proprie difese, pertanto, l'intermediario chiedeva al Collegio di dichiarare il ricorso irricevibile in quanto in relazione alla questione oggetto del ricorso era



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

già in corso una procedura esecutiva dinnanzi all'Autorità giudiziaria. In via subordinata, chiedeva di respingere il ricorso nel merito in quanto infondato.

Nella riunione del 12/05/2016, il Collegio sospendeva il procedimento, disponendo che la parte ricorrente comunicasse, entro il termine di 30 giorni, se INTENDEVA coltivare il procedimento, ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia (Sez. VI, par.2) avendo l'intermediario adito l'autorità giudiziaria in sede monitoria. Chiedeva, inoltre all'intermediario di produrre documentazione attestante l'eventuale passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo o l'eventuale pendenza dell'esecuzione del provvedimento stesso.

Nell'odierna riunione, il Collegio, accertato che l'intermediario, in data 22/10/2015, ha ottenuto dal giudice dell'esecuzione decreto ingiuntivo notificato alla parte ricorrente in data 5/11/2015 e rilevato che quest'ultima, nonostante la richiesta della Segreteria tecnica, non ha manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento di fronte all'ABF, constata l'irricevibilità del ricorso in esame ai sensi del par. 2, Sez. VI, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA